

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 11/12/2020 n. 1452**

**Settore IV**  
**4.4 - Area Governo del Territorio**  
**4.4.3 - UO Attività Amministrativa**

**OGGETTO:** COMUNE DI ANCONA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER NUOVO SNODO VIARIO FRA VIA FLAVIA E VIA BORSELLINO NEL PIP BARACCOLA AI SENSI DELL'ART. 15 C.5 DELLA L.R. N. 34/1992 - D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., ART. 12; L.R. 6/2007; DGR 1647 DEL 23.12.2019 E DECR. DIR. DELLA PF VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA N. 13 DEL 17.01.2020 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN FORMA SEMPLIFICATA.

**IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
**DELEGATO DAL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, “*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- la Regione Marche, nel Capo II “*Valutazione Ambientale Strategica*” della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l’ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell’art.20 l’elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: “*LR n.6/2007 ‘Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000’ art.20 – Approvazione delle ‘Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica*”, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*”, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: “*Approvazione Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della DGR 1813/2010*”;
- in applicazione del punto 3 della DGR 1647/2019 delle nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 sono state emanate le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è inerente la “*Variante parziale al P.R.G. per nuovo snodo viario fra via Flavia e via Borsellino nel PIP Baraccola ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L.R. n. 34/1992*”, inviata dal Comune di Ancona in data 29/10/2020, prot. n. 155844, pervenuta in pari data ed acquisita al ns. protocollo n. 37058 del 29/10/2020;

CONSIDERATO che con la medesima nota di istanza, l’Autorità Procedente ha dichiarato che:

- la variante non determina incremento di carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;
- la variante al PRG si rende necessaria per l'adeguamento del PRG allo stato dei luoghi assegnando la destinazione di sede stradale alle porzioni del nuovo snodo viario che risultano ricadere nei due lotti D1/1 e D1/2. In particolare, la modifica consiste nella variazione della destinazione esistente da Zone terziario-direzionali del PIP (art. 8), a sede stradale disciplinata dall'art. 16 – Zona della viabilità delle NTA del PIP, confermando le potenzialità originarie dei suddetti lotti.

RITENUTO pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5, della DGR n.1647 del 23/12/2019;

CONSIDERATO che, a corredo dell'istanza, è stato prodotto il rapporto preliminare di screening semplificato, redatto sulla base del capitolo 1 – Parte II del Decreto VAA 13/2020, e la relazione descrittiva in grado di motivare l'opportunità di avviare tale procedura semplificata, come stabilito dal paragrafo A3 punto 5 delle citate Linee Guida;

VISTA la nota prot. n. 38830 del 09/11/2020, con la quale il Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016 e ss.mm.ii., e disciplinato dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, prevedendone la conclusione entro i successivi 45 gg e quindi per il giorno **13/12/2020**;

PRESO ATTO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare di screening semplificato e della relazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO inoltre che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019;

TENUTO CONTO che il piano prevede quanto segue:

- nel 2017, il Comune di Ancona, per fronteggiare le problematiche relative alla viabilità di accesso al compendio direzionale-terziario del PIP Baraccola e per migliorare le condizioni di sicurezza dell'asse viario di Via Flavia in uscita dai quartieri residenziali, ha approvato con delibera di Giunta n. 336 del 27.06.2017 il progetto per la realizzazione della rotatoria stradale su Via Flavia–Via Borsellino e della relativa bretella di collegamento con Via Totti;
- i lavori di realizzazione dell'opera sono stati ultimati in data 19.02.2020 e ne è stato approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione in data 19.06.2020. Attualmente l'opera è pertanto regolarmente funzionante ed adibita al transito dei veicoli;
- la presente variante parziale di adeguamento modifica il PRG del Comune di Ancona, approvato con Delibera di approvazione della Giunta regionale n. 5841 del 28.12.1993;
- la variante parziale di adeguamento del PRG si rende necessaria per il reperimento di alcune aree di sedime dell'opera viaria realizzata tra Via Flavia e Via Borsellino con bretella di collegamento su Via Totti;
- la variante interessa una superficie di circa 724 mq, che ricade in area nel Piano degli Insediamenti Produttivi PIP tav. 7N Bis (zona D) terziario-direzionale disciplinata dall'art. 8 delle NTA del PIP;
- la modifica consiste nel passaggio da Zone terziario-direzionali del PIP (art. 8) a sede stradale disciplinata dall'art. 16-Zona della viabilità delle NTA del PIP;
- l'attuale situazione prevede lo sconfinamento dell'opera stradale nella zona terziaria-direzionale del PIP (che ricade nella Tav. 7N bis del PRG); porzioni di sede stradale ricadono infatti all'interno dei lotti D1/1 e D1/2, comportando conseguentemente, la riduzione della superficie edificabile dei lotti stessi e della rispettiva superficie utile massima, nonché della disponibilità di aree esterne necessarie per assolvere al reperimento della dotazione del verde calcolata secondo gli indici relativi agli usi definiti dall'art. 6 delle NTA del PRG vigente.
- tali limitazioni, sopraggiunte a seguito della realizzazione dell'opera e successivamente alla cessione o alle pattuizioni di cessione dei lotti, rendono necessario l'adeguamento dello

strumento urbanistico al fine di assicurare le condizioni di edificabilità e di consistenza ammesse originariamente dal PRG.

RITENUTO che gli approfondimenti espletati dall'esperto tecnico Dott. Arch. Francesca Galletti, sulla base della documentazione prodotta, sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a V.A.S., in quanto la presente variante al PRG si rende necessaria per l'adeguamento del PRG allo stato dei luoghi assegnando la destinazione di sede stradale alle porzioni del nuovo snodo viario che risultano ricadere nei due lotti D1/1 e D1/2. In particolare, la modifica consiste nella variazione della destinazione esistente da Zone terziario-direzionali del PIP (art. 8), a sede stradale disciplinata dall'art. 16 – Zona della viabilità delle NTA del PIP, senza comportare nuovo consumo di suolo e senza determinare alcun aumento del carico urbanistico, ma confermando le potenzialità originarie dei lotti D1/1 e D1/2.

EVIDENZIATO che, qualora in sede di approvazione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*;

#### VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n.1647 del 23/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica con revoca della DGR 1813/2010;
- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- l'art. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente”*;
- l'art.12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni*;
- l'allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da

parte del Responsabile del procedimento e dell'Incaricato di Posizione Organizzativa responsabile delegato dal Dirigente;

VISTI i decreti presidenziali

- n. 85 del 28/05/2019 di istituzione del nuovo assetto delle Posizioni Organizzative, del sistema di valutazione e modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale Uffici e Servizi;
- n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 409 del 28/4/2020 di conferimento all'Arch. Sergio Bugatti della titolarità dell'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV e di delega di parte delle funzioni dirigenziali, indicate all'art. 27 ter e art. 29, comma 2, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;

### **DETERMINA**

- I. di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, la "*Variante parziale al P.R.G. per nuovo snodo viario fra via Flavia e via Borsellino nel PIP Baraccola ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. n. 34/1992*", inviata dal Comune di Ancona in data 29/10/2020, prot. n. 155844, pervenuta in pari data ed acquisita al ns. protocollo n. 37058 del 29/10/2020, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dagli SCA nei pareri già espressi e in quelli che l'Amministrazione Procedente è tenuta ad acquisire per il prosieguo del procedimento, in quanto la presente variante al PRG si rende necessaria per adeguare il PRG allo stato dei luoghi assegnando la destinazione di sede stradale alle porzioni del nuovo snodo viario che risultano ricadere nei due lotti D1/1 e D1/2. In particolare, la modifica consiste nella variazione della destinazione esistente da Zone terziario-direzionali del PIP (art. 8), a sede stradale disciplinata dall'art. 16 – Zona della viabilità delle NTA del PIP, senza comportare nuovo consumo

- di suolo e senza determinare alcun aumento del carico urbanistico, ma confermando le potenzialità originarie dei lotti D1/1 e D1/2;
- II. di precisare che, qualora in sede di approvazione della variante oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*;
- III. di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle nuove Linee Guida VAS;
- V. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi;
- VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- VII. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L. e del punto § 9 delle Misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione III del PTPCT 2020/2022;



- VIII. di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
- IX. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 11/12/2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.04  
Fascicolo 2020/1262